

SETTORE CARNIREGOLAMENTAZIONE C.E.E.

L'attività dell'AIMA nel settore delle carni si sviluppa secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato e precisamente Reg. n. 805/68 per il settore delle carni bovine e Reg. n. 2759/75 per il settore delle carni suine.

A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni provenienti dai paesi terzi.

- a) con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità determina il prezzo di intervento per ciascun tipo e taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo di cui trattasi, allorquando essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.
- b) con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinati periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae

per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodoto. Con il che, pur se ad affetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso una spinta alla ripresa dei prezzi.

- C) con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di consequenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia al comparto delle carni bovine che a quello delle carni suine con la precisazione però, che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è mai fatto fino ad ora ricorso all'intervento diretto.

Tutto quanto sopra premesso si può passare alla concreta operatività svolta dall'AIMA nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'AIMA, mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo Assuntori dell'AIMA debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativi sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1984/85 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione Italiana Allevatori

che è al momento l'unico operatore in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli assuntori e che risulta pertanto iscritta all'albo stesso con gli impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

L'ente, infatti come già dimostrato nelle precedenti campagne è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1984, per la campagna 1984/85 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentari- Strada Statale Vercelli - Biella
- CENTRO DI NOVARA - Presso stabilimento Magazzini Generali Fidu-
ciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A.-Via Bartoli
no da Novara, 3 - NOVARA
- CENTRO DI PAVIA - presso stabilimento Magazzini Generali Fidu-
ciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL.S.p.A.-Via Veneroni, 18
PAVIA
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S. Pietro all'Olmo - Presso
Stabilimento FRIGOSCANDIA S.P.A. Via Monzoro, 140-
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) Presso stabilimento SAVAL S.r.l. lo-
calità Dosso, Via delle Valli, 52 - Seregno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso Stabilimen
to Frigoriferi di Tavazzano S.p.A.-Magaz.Gen.-Via Matteotti,
- CENTRO DI MELZO (Milano) -Presso Compagnia Italiana Generalfri
go S.p.A.-Viale Germania, 10
- CENTRO DI CTSANO BERGAMASCO (Bergamo)- Presso Stabilimento Ron
zoni e Perego S.n.c. - Via Milano, 14
- CENTRO DI BRESCIA - Presso Stabilimento Borghetto S.p.A.- Magaz.
Generali e Frigoriferi - Via S.Giovanni Bosco, 17.
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Gen.Fidu. della
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A.- Via dell'An
nonà, 17.
- CENTRO DI PEGOGNAGA(Mantova) - Presso Stabilimento Macello Coop.
per la lavorazione delle carni Soc.Coop. a r.l.-Strada Chiaviche
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l. Azienda
Cooperativa Macellazione - Strada 2 Canali, 6
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Carni Mo
dena -Soc.Coop. a r.l. - Via del Mercato, 59
- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (Modena) -Presso Stabilimento Eu
rofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza
- CENTRO DI CASTELVELTRO (Modena) Presso Stabilimento INALCA-Indu
stria Alimentare Carni S.p.A. - Via Belvedere, 23
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna)- Presso Stabilimento Frigo
rifero di Funo -S.a.s. - Via Galliera, 14
- CENTRO DI FAENZA (Ravenna) - Presso Stabilimento Macello Coop.
P.A.C. Soc.Coop. a r.l. - Via S.Silvestro, 40/2
- CENTRO DI S.AGATA SUL SANTORNO (RA)-Presso Stabilimento IRFA s.n.
Via S.Vitale, 31 - S.Agata sul Santorno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA-Presso Stabil. ASAM - Via Fioravanti,22 - EO-
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (RA) -Presso Stabilimento CO.MA.CAR.
S.r.l.Coop.Macellazione Carni della Provincia di Ravenna- Via
Piumazzo, 109

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CENTRO DI ISTRANA (TV) -Presso Soc.CO.MA.VE. S.p.A. - ViaFabio^a Filzi, 17
- CENTRO DI PERUGIA -Presso StabilimentoCI.C.ZOO.-Coop. Zootecnica Centro Italia S.r.l.- Frazione ponte S.Giovanni (PG)
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO(PD) -Presso Stabil. F.lli Tosetto S.n.c. S.S. della Valsugana, 47 - Km. 18 -
- CENTRO DI CADONEGHE (PD) - Presso Stabil. Grosoli S.p.A. Via Guglielmo Marconi, 84
- CENTRO DI CITTADELLA (PD)- Presso Stabil. S.C.I. S.n.c. - Via Macello 14
- CENTRO DI VERONA - Presso Stabil. Ente Autonomo Magazzini Generali - Viale del Lavoro, 1
- CENTRO DI GROSSETO -Presso Stabil.I.C.E.D. S.p.A. Località Popo naio - Via Aurelia Nord , Km.185 - La Rugginosa, 13
- CENTRO DI APRILIA (LT) -Presso Stabil. Freddindustria S.p.A. Via Arturo Toscanini
- CENTRO S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Fraz.Porto d'Ascoli- Presso Stabil.Centràfrigor di Orlando Marconi- S.S. Adriatica Km.351,500
- CENTRO DI CONTROGUERRA (TE) -Presso la Società EurofrigorS.r.l. via Val di Tronto
- CENTRO DI MODUGNO (BA) Presso Stabilimento IL.CA. Zona Industriale - Viale F. De Elasio
- CENTRO DI CHIETI - Presso Stabilimento Cinalli Guido S.a.s. Viale Abruzzo,320 - Chieti Sealo
- CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A. Zona Industriale Macchianddu - Uta (Cagliari)
- CENTRO DI MAMIANO (Parma)- Presso Stabilimento La Mamianese Con servazione Surgelazione di Prodotti Alimentari - Mamiano di Tra versetolo - Via Pedemontana -
- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (BO) -Presso Soc. BE.CA.S.p.A/V.Mori.

- CENTRO DI VEROLANUOVA (BS) Presso Società Interconsorziale Conservazione Prod. Agr. S.I.C.P.A. - Via Kennedy-Loc.Bettolino
- CENTRO DI VICENZA - Presso COPROZOO - Viale della Serenissima 52
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (VR) - Presso ZO.CO.Zootecnica Cologne se Soc.Coop. a r.l. Via S.Michele, 19
- CENTRO DI NAPOLI - Presso Industria Frigoriferi Meridionale Cradetti - Napoli -
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Modena Terminal S.p.A. - Campo galliano (MO)
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Frigodoks S.p.A. - Campogalliano-M
- CENTRO DI GUASTALLA - Presso Emilfrigo S.p.A. - Guastalla (RE)
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Consorzio Coop. Conservazione Carni - C.C.C.C. - Reggio Emilia -
- CENTRO DI VEDANO AL LAMBRO - Presso BENCOR S.p.A. - Vedano al Lambro (MI) -
- CENTRO DI PALERMO - Presso Consorzio Magazzini Generali della Sicilia - Palermo -
- CENTRO DI CHIUSI - Presso Consorzio Gestione Centro Carni - Chiusi
- CENTRO DI BADIA POLESINE - Presso CO.RE.ZOO. S.r.l. - Badia Polesine (RO) -

La descrizione dell'attività dell'AIMA deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1984 ha termine la campagna 1983/84 e inizia la successiva campagna 1984/85.

E' evidente comunque che i dati e i fatti che hanno maggior risalto e caratterizzano l'attività nel corso dell'anno 1984 sono quelli attinenti l'inizio e la prima parte della campagna 1984/85.

Fra i fatti più importanti che hanno caratterizzato l'ini-

zio della campagna 1984/85 e di conseguenza l'attività del settore carni, nel corso del 1984 occorre ricordarne due concernenti rispettivamente gli aspetti economici e tecnici della gestione. La Commissione delle Comunità Europee ha infatti emanato nuove norme per il pagamento, da parte degli organismi d'intervento, delle carni conferite stabilendo che ciò avvenga tra il 120° e il 140° giorno dal conferimento.

La norma è di particolare rilevanza in quanto costituisce un onere aggiuntivo a carico del conferente e che può essere valutato intorno al 6% del prezzo che in questa maniera subisce una consistente decurtazione. Le motivazioni addotte dagli orga ni Comunitari a giustificazione di tale decisione sono di carat tere economico e di uniformazione delle modalità di pagamento in tutti gli stati membri. In Italia tale misura ha avuto note voli contraccolpi sulle possibilità di conferimento e ciò in re lazione agli alti tassi d'interesse praticati dal sistema banca rio e che pertanto rendono particolarmente gravoso il pagamento posticipato a 120 giorni dal conferimento stesso.

Il secondo fatto di particolare rilevanza verificatosi nel 1984 è quello concernente l'applicazione dal nuovo sistema di classificazione delle carni conferite all'intervento.

Tale sistema, meglio conosciuto con il nome di griglia, prende le mosse dal Reg.CEE 1208/81 e si basa sulla valutazione della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali.

Più in particolare tale sistema prevede cinque categorie in cui vengono ripartiti bovini adulti e cioè A) Animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni, B) altri animali maschi non castrati, C) animali maschi castrati, D) animali femmine che hanno già figliato e E) altri animali femmine.

Nell'ambito di ciascuna categoria, contraddistinte dalle lettere E, U, R, O, P, sono poi fissate 5 classi di conformazione e 5 strati d'ingrassamento contraddistinti dai numeri da 1 a 5. La determinazione della classificazione EUROP si basa sulla valutazione dei profili e delle masse muscolari che possono essere rispettivamente più o meno convessi e più o meno abbondanti. La determinazione dello stato di ingrassamento si base invece sulla valutazione della copertura di grasso esistente sulla carne. Applicando tale schema ne consegue che la valutazione di ogni animale può essere fatta con due lettere e una cifra che stanno ad indicare la categoria, la conformazione e lo stato di ingrassamento e ciò costituisce un linguaggio comprensibile in tutti gli stati membri. Il sistema stesso viene applicato a tutti i bovini macellati e commercializzati in Europa e contribuisce ad una più razionale ed uniforme commercializzazione delle carni. A partire dal 1° novembre 1984, la classificazione EUROP è stata resa obbligatoria, dopo un periodo di sperimentazione, per tutte le carni conferite all'intervento e ciò a seguito della corrispondente decisione comunitaria che ha consentito l'intervento stesso solo alle carni di categoria A e classi U, R, e O con stato di ingrassamento 2 e 3. L'introduzione della griglia di classificazione non ha avuto finora particolari riflessi negativi sul livello dei conferimenti né sui prezzi corrisposti ai conferenti stessi. In altri termini il passaggio dal vecchio metodo a punteggio a quello nuovo non ha portato, come poteva essere prevedibile ad erronee classificazioni con un aumento di quelle relative alle classi più elevate né a contestazioni nelle classificazioni stesse. A tal proposito occorre ricordare che la regolamentazione comunitaria stabilisce l'obbligo delle classificazioni al macello e che al momento del conferimento viene

effettuata una classificazione di controllo. In ogni caso tali operazioni sono effettuate da esperti che hanno seguito appositi corsi sotto l'egida del Ministero dell'Agricoltura e che hanno ottenuto un patentino di abilitazione al termine del corso stesso.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assumere è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per l'attuazione del servizio affidato.

Prescindendo dagli elementi normativi, puramente di carattere amministrativo, si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo alla natura associativa dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari per pagare le carni conferite vengono anticipati dall'AIMA e versati su uno speciale conto vincolato e dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi forfettari nelle misure appresso indicate:

- compenso operazioni entrata e congelamento £ 12.800 q.le
- compenso operazioni conservazione £ 89/q.le per giorno
- compenso operazioni uscita £ 2.100 q.le

Per completare il quadro dei rapporti AIMA - Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi

mensilmente dall'assuntore stesso nonchè sulla periodica visita presso i Centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un rendiconto che presenta all'AIMA corredato di tutta la documentazione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati e pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'assuntore è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIMA e quindi determinano le liquidazioni dei saldi.

Nel corso del 1984 e in particolare dall'inizio della campagna 1984/85, la situazione di mercato ha determinato un notevole flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'ecedentarietà comunitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento rendendo necessaria l'apertura di numerosi depositi di conservazione collegati ai centri principali.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità della carne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono subire oscillazioni diverse da quello del solo quarto posteriore o anteriore e anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere sospeso non appena si constata che per tre settimane consecutive il prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari o superiore al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento all'intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati:

CAMPAGNA 83/84

- DAL 1/1/84 al 8/4/84 acquisto quarti posteriori vitelloni 1° qualità	max £	685.000,233/q.le
	min."	662.000,842/q.le
vitelloni II° qualità	max "	645.999,930/q.le
	min "	623.999,484/q.le

CAMPAGNA 84/85

- dal 9/4/84 al 13/5/85 acquisto quarti posteriori vitelloni <u>classificati secondo il sistema della griglia comunitaria EUROP</u>	max £	712.649,120/q.le
	min "	669.001,760/q.le
- dal 14/5/84 al 19/8/84 acquisto quarti anteriori vitelloni cat.A	max "	409.632,192/q.le
	min "	384.543,552/q.le
- dal 20/8/84 al 25/11/84 acquisto quarti compensati vitelloni cat. A	max £	561.140,656/q.le

	min £ 526.772,656/q.le
- dal 26.11.84 al 31.12.84 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max £ 712.649,120/q.le
	min " 669.001,760/q.le

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta ma con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e precisamente della sezione garanzia del FEOGA.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire il mercato comunitario e in questo esercizio tali vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1984 sono state effettuate numero 20 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 337.168 circa e con prezzi variabili da 323.632/q.le a £ 164.943.q.le a secondo del taglio e della qualità.

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice.

Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1984 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 107.945 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da lire £ 193.320/q.li a £ 158.238/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le rette giornaliere dei propri assistiti.

Il quantitativo ceduto è infatti in ragione di gr.50, per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, e nel corso del 1984 è ammontato a quintali 57.097. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nell'anno del 1984 ha oscillato da £ 203.023,377/q.le a £ 225.428,304/q.le.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzioni dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale non è fissata alcuna specifica destinazione.

Tali vendite hanno riguardato nel corso del 1984 esclusivamente q.li 27.045 e ciò solo per motivi di carattere gestionali. La necessità, infatti di esitare le partite di carne appartenenti agli stocks più vecchi e cioè del mese di agosto del 1982 ha condotto gli organi comunitari a disporre tale vendita, che per il ridotto quantitativo disponibile non ha provocato negativi riflessi sull'andamento del mercato.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'AIMA in relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari. Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite disposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state considerate ricevibili da parte dell'AIMA. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che non si concilia con le strutture operative di cui dispone l'AIMA.

Nel corso del 1984 sono stati sviluppati i collegamenti e le programmazioni con il centro elaborazione dati dell'AIMA e ciò ha consentito una maggiore snellezza e celerità operativa, con evidenti vantaggi sia per la quantità che per la qualità del lavoro.

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre numero 3.000 domande di acquisto nel corso 1984.

Per ciascuna domanda si è proceduto nell'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo sull'esecuzione della vendita per il succes-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi netti di carne dell'intervento venduti nell'anno 1984, distintamente per tipo di destinazione e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite normale consumo	q.li	27.045	5%
- vendite per trasform. industriale	"	107.945	20%
- vendite per esportazione	"	337.168	64%
- vendite a favore di enti sociali	"	57.097	11%
		<u>529.255</u>	<u>100%</u>
<u>TOTALE</u>	q.li	<u>529.255</u>	<u>100%</u>

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato:

Controvalore giacenze 1.1.1984	£	418.439.013.574
Controvalore acquisti	£	498.038.958.584
Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£	74.243.611.243
<u>TOTALE A DEBITO FEOGA</u>	£	<u>990.721.583.401</u>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Controvalore quantità vendute	£	121.316.812.354
Controvalore inventariale al 31.12.1984	£	595.903.993.856
		<hr/>
<u>TOTALE A CREDITO FEOGA</u>	£	717.220.806.210
		=====
<u>PERDITA</u>	£	273.500.777.191
		=====

Per il settore delle carni bovine, quindi, il bilancio a carico delle casse comunitarie della Sezione Garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita di gestione per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria ad acquisire all'intervento sempre maggiori quantitativi di carne bovina che poi trovano difficile collocazione sul mercato seppure a prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli di acquisto.

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'AIMA riguarda da un lato la rendicontazione mensile ed annuale delle operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA a norma dei Reg. CEE n. 729/70 - n. 1883/78 - n. 3184/83 e n. 3247/81 e dall'altro la verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità di criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto, che dà luogo a pagamenti per anticipazione sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

AMMASSI PRIVATI

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento dell'ammasso privato di carni, prevista dalla regolamentazio

ne comunitaria sia per il settore bovino (Regg. CEE n. 989/68 e n. 1091/80) che il settore suino (Regg. CEE n. 2763/75 e N. 1092/80) essa consiste nella concessione ad operatori privati del settore (singoli od associati) di aiuti (fissati for fettariamente in anticipo ovvero a mezzo gare) per i quali c'è l'impegno a mantenere, per un certo periodo di tempo, de terminati tipi di carne ottenuta da animali originari della Comunità ed ivi macellati, in ammasso presso i propri frigor feri.

Nell'anno 1984 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

- ammasso di carni suine allo stato congelato a norma del Reg. CEE n. 92/84;
- ammasso di carni allo stato congelato provenienti da bovini adulti a norma del Reg. CEE n. 2267/84.

I dettagli relativi all'attuazione degli ammassi di cui sopra sono riportati negli allegati prospetti.

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti effettuati dall'AIMA per la corresponsione dei predetti aiuti alle ditte amm satrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1984 sono sta te complessivamente spese £ 16.877.536.460== di cui:

- £ 6.614.167.540 per aiuti all'ammasso di carni bovine effettuato nel precedente anno 1983 in applicazione del Reg. CEE n. 3.000/83;
- £ 3.452.798.670 a completamento delle liquidazioni relative al precedente ammasso di carni suine effettuato in applicazione del Reg. CEE n. 229/83;
- £ 6.694.349.680 per la liquidazione di n. 241 pratiche relative al citato Reg. CEE n. 92/84 il cui periodo di ammasso è scaduto

- nel corso dello stesso anno 1984;
- £ 116.220.570 per la liquidazione delle rimanenti pratiche relative all'intervento straordinario nelle zone del Piemonte colpite da peste suina africana nel 1983 disposto con Reg. CEE n. 1116/83.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MOVIMENTI DI MAGAZZINO DELL'AMMASSO
PUBBLICO DI CARNI ROVINE DELL'ANNO 1984**

M. E. S. E.	Entrate ammasso	Uscite nette	Giacenze fine mese
	Tonn.	Tonn.	Tonn.
	a	b	c + a - b
Giacenza al 1°/1/84			122.151,111
GENNAIO	1.600,023	4.841,228	118.909,906
FEBBRAIO	1.624,642	6.091,015	114.443,533
MARZO	2.356,085	11.717,123	105.083,295
APRILE	1.705,737	6.983,693	99.805,339
MAGGIO	6.891,627	7.289,334	99.407,632
GIUGNO	2.932,783	2.463,010	99.877,405
LUGLIO	3.428,271	4.003,940	99.301,720
AGOSTO	12.424,563	680,640	111.045,651
SETTEMBRE	22.669,834	1.537,838	132.177,647
OCTOBRE	22.708,163	1.825,745	153.060,065
NOVEMBRE	12.116,751	4.326,182	160.850,634
DICEMBRE	1.478,142	1.165,794	161.162,902
	<u>91.737,421</u>	<u>52.925,550</u>	
	=====	=====	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE A NORMA DEL REG. CEE N. 92/84

PRODOTTO	DURATA AMMASSO MESI	QUANTITA' AMMASSATE TONN.	FRATICHE N°
- carcasse e mezzene	4	==	==
	5	79,820	2
	6	49,830	1
	7	597,680	7
<u>TOTALE</u>		<u>727,680</u>	<u>10</u>
-Prosciutti in osso	4	8.015,866	82
	5	135,846	4
	6	20,354	1
	7	259,837	5
<u>TOTALE</u>		<u>8.431,903</u>	<u>92</u>
- Spalle e parti an- teriori in osso:	4	2.954,392	27
	5	69,974	2
	6	20,360	1
	7	20,030	1
<u>TOTALE</u>		<u>3.064,756</u>	<u>31</u>
- Lombate in osso	4	2.664,118	25
	5	55,154	3
	6	70,697	3
	7	325,751	7
<u>TOTALE</u>		<u>3.115,720</u>	<u>38</u>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRDODOTTO	DURATA AMMASSO MESI	QUANTITA' AMMASSATE TONN.	PRATICHE
- Pancette	4	1.228.022	27
	5	430,653	12
	6	804,407	13
	7	463,281	7
<u>TOTALE</u>		<u>2.926,363</u>	<u>59</u>
Middles:	4	===	===
	5	15,318	1
	6	30,184	2
	7	14,890	1
<u>TOTALE</u>		<u>60,392</u>	<u>4</u>
- Carni disossate	4	3.975,409	100
	5	986,727	23
	6	767,803	20
	7	221,170	4
<u>TOTALE</u>		<u>5.951,109</u>	<u>147</u>
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>		<u>24.277,573</u>	<u>381</u>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMASSO PRIVATO CARNI BOVINE A NORMA DEL REG. CEE N. 2267/84

PRESENTAZIONI	DURATA AMMASSO MESI	CONCESSIONI	
		N.	TONN.
A) Carcasse e mezzene	9	58	3.430
	10	7	140
	11	==	===
	12	==	===
		<u>65</u>	<u>3.570</u>
		====	=====
B) Quarti anteriori:			
Pistola	9	6	210
	10	==	===
	11	==	===
	12	==	===
		<u>6</u>	<u>210</u>
		====	=====
-Diritto	9	2	76
	10	==	===
	11	==	===
	12	==	===
		<u>2</u>	<u>76</u>
		====	=====
C) Quarti posteriori:			
Pistola	9	102	6.251
	10	==	===
	11	==	===
	12	2	172
		<u>104</u>	<u>6.423</u>
		====	=====

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Diritto	9	2	130
	10	==	===
	11	==	===
	12	3	120
		<u>5</u>	<u>120</u>
<u>TOTALE</u>		=====	=====
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>		182	10.529
		=====	=====

CARNI OVINE

Il regolamento di base relativo al settore ovino prevede la possibilità di scegliere o un regime di acquisto all'intervento o un regime di premio variabile alla macellazione in concomitanza con un regime di premio annuale per la pecora. La situazione di mercato esistente sul nostro paese per effetto del buon andamento dei prezzi di mercato non rende necessario l'adozione di alcuna misura per cui è possibile fruire solo del regime di premio alla pecora.

Tale regime si basa sulla corresponsione di un premio proporzionato alla perdita di reddito dei produttori e calcolato sulla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato.

Nella campagna 1983/84 il premio ha riguardato gli agnelli mantenuti in vita oltre i due mesi dalla nascita ed è stato pari a £ 1.296,747 per ogni caso.

Per quanto riguarda la procedura di concessione di tale premio si rileva che esso prevede la presentazione delle domande ai competenti uffici regionali i quali provvedono alla relativa istruttoria e ai necessari accertamenti presso i singoli allevatori.

Le risultanze vengono quindi trasmesse all'AIMA che provvede al pagamento del premio con emissione e spedizione di assegni da parte di un istituto di credito all'uopo incaricato.

Il ridotto ammontare del premio sia unitariamente che per un allevatore non giustifica molte volte il complesso iter istruttorio di ciascuna domanda sia al livello regionale che di controllo da parte dell'AIMA e di pagamento da parte dell'Istituto di

credito. Ciò è confermato dai dati riepilogativi sotto riportati e che riguardano i pagamenti effettuati nel corso del 1984 e comprende anche quelli relativi alla precedente campagna 1982/83:

OVINI: n. 417.384 di cui 164.625 della campagna precedente

AZIENDE: n. 5.375 di cui 1.695 della campagna precedente

IMPORTI: £ 445.514.233 di cui 120.011.798 della campagna precedente

Il settore ovino italiano non trae quindi particolari benefici dalla regolamentazione comunitaria di mercato e ciò è dovuto alla sua dipendenza rispetto agli stati membri. Il mercato delle carni ovine predilige in Italia, la carne di abbacchio che spunta prezzi più remunerativi e trascura invece la carne di agnello che è maggiormente commercializzata negli altri stati membri e su i cui prezzi si basa l'attuazione della regolamentazione comune di mercato. In altri termini il nostro mercato non evidenzia prezzi al di sotto del prezzo d'intervento ma anzi riporta in taluni periodi prezzi di gran lunga superiori. Una diversa formulazione della regolamentazione comunitaria unitamente ad una più razionale commercializzazione e classificazione delle carni ovine potrà consentire all'Italia di trarre maggiori vantaggi a tale politica.

PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito a partire dalla campagna 1980/81, con Reg. CEE n. 1357/80 del 5.06.80 del Consiglio, modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18.05.1982.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione, emanate con D.M. 25.08.81 e D.M.22.6.81 modificato successivamente dal D.M. 23.06.1982.

Con legge n. 423 del 1.08.81 art. 6, è stata data attuazione all'art. 3 part. 2 del Reg. CEE 1357/80 riguardante la concessione del premio supplementare a carico delle finanze nazionali. (vedi pag. 144) -

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzamento nell'ambito del patrimonio bovino nazionale delle razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché, di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero-caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengono, in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte di produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione delle domande di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per dodici mesi, e di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del Reg. CEE 1885/80 relativo all'applicazione del succitato Reg. CEE 1357/80.

Il pagamento è disposto direttamente dall'AIMA, sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Organi o Enti regionali incaricati del servizio a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Per la campagna 83/84 l'importo unitario del premio, è stato fissato in 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £ 20.115, finanziati dal FEOGA, e , 25 ECU, pari a £ 33.525, a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 1984, relativamente alla quota comunitaria dell'aiuto, sono state iniziate e concluse le operazioni di pagamento relative alla campagna 1983/84, e sono state effettuate operazioni di pagamento per le decorse campagne, relativamente a pratiche liquidate in ritardo dalle Regioni per l'espletamento di supplementi di istruttoria. Le spese sostenute ammontanti complessivamente a £ 16.788.834.580, sono specificate nella tabella che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Reg.CEE	CAMPAGNE	IMP.UNIT.	VACCHE	LIRE	BENEFICIARI
1357/80	80/81	23.155	28	648.340	2
	82/83	19.335	869	16.802.115	80
	83/84	20.115	833.775	16771.384.125	106.592
T O T A L E			834.672	16.788.834.580	106.674

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo sono stati effettuati ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende; quest'ultimi, hanno riguardato sul territorio nazionale mediamente il 40% dei produttori interessati.

Nei confronti dei produttori risultanti in sede di accertamento privi dei previsti requisiti soggettivi o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono stati recuperati i premi già versati.

Nell'anno 1984 sono state definite n. 398 pratiche di recupero, riferite alla campagna 83/84, e a precedenti campagne, i premi restituiti all'ADMA sono stati n. 2701 per un ammontare complessivo di £ 61.278.540===.

Per quanto concerne infine la campagna 84/85 che ha avuto inizio il 15 giugno 1984 e terminerà il 15 giugno 1985, per la quale si presume saranno presentate domande per circa 800.000 capi, non hanno avuto inizio le operazioni di liquidazione.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del FEOGA e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £ 21.480 per la quota comunitaria e £ 35.800 per la quota nazionale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P R E M I O V A C C H E N U T R I C I

Distribuzione regionale pagamenti nel 1984 del premio comunitario

R E G I O N I	C A L A B R I A 1980/81		C A P A N N A 1982/83		C A N P A G N A 1983/84		T O T A L E	G E N E R A L E
	VACCHE II.	£.	VACCHE II.	£.	VACCHE II.	£.		
PUGLIA	-	-	-	-	102.572	2.053.235.700	102.572	2.053.235.700
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	371	7.452.555	371	7.452.555
LOMBARDIA	-	-	-	-	31.050	4.755.535.670	31.050	4.755.535.670
FREMITO A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	1.704	34.275.950	1.704	34.275.950
TRIULI VENT.	-	-	-	-	14.352	200.001.650	14.352	200.001.650
LAZIO	-	-	-	-	4.340	07.200.100	4.340	07.200.100
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	31.301	620.519.515	31.301	620.519.515
TOSCANA	-	-	-	-	33.103	657.475.645	33.103	657.475.645
PUGLIA	20	644.340	-	-	24.701	400.459.015	24.701	400.459.015
MARCHE	-	-	-	-	62.067	1.240.000.005	62.067	1.240.000.005
LAZIO	-	-	44	150.740	40.319	011.015.505	40.353	011.067.425
BRUZZO	-	-	-	-	35.121	705.450.915	35.121	705.450.915
EMILIA	-	-	-	-	4.550	91.724.400	4.550	91.724.400
LAZIO	-	-	-	-	24.525	501.305.490	24.525	501.305.490
LAZIO	-	-	-	-	14.005	203.319.775	14.005	203.319.775
ASLICATA	-	-	-	-	19.555	395.350.325	19.555	395.350.325
LAZIO	-	-	-	-	68.895	1.385.022.925	68.895	1.385.022.925
LAZIO	-	-	-	-	210.295	4.230.083.525	210.295	4.230.083.525
LAZIO	-	-	825	15.951.375	103.160	2.075.063.400	103.985	2.091.014.775
T O T A L I	20	648.340	869	16.002.115.	803.775	16.771.384.125	834.672	16.788.834.580

PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI

Con Reg. CEE 464/75 del 27.2.75, è stato istituito per la campagna 75/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuto alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari. Per la campagna 84/85 il Reg. CEE 1064/84 del 16.4.84 del Consiglio ha altresì previsto la concessione di un premio complementare a carico del bilancio nazionale, la cui spesa è stata autorizzata con L. n. 194 del 4.06.84, relativa a "Interventi a sostegno dell'Agricoltura".

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è intesa a perseguire le seguenti finalità: sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini, incrementare il patrimonio bovino, favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

L'importo unitario complessivo dei premi per la campagna 84/85 è stato fissato in 32 ECU, pari a £ 45.824, di cui 13 ECU pari a 18.616 a carico del FEOGA, e 19 ECU pari a lire 27.208 a carico del bilancio nazionale, calcolato in lire italiane applicando il tasso di conversione in vigore il giorno in cui il vitello compie il sesto mese.

Il beneficio è corrisposto al produttore nella cui stalla, è nato il vitello, sulla base di domanda di premio, subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

L'identificazione avviene mediante il recepimento da parte dell'Ufficio incaricato, di qualsivolgia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il vitello, o qualora

ne sia privo, mediante la marcatura con contrassegno metallico.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di premio nonchè di accertamenti tecnici in azienda sono affidati con D.M. per ogni singola campagna, alle Regioni che nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa incaricano del servizio gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o in alternativa uno dei seguenti Enti Regionali : Comune - Provincia - Ente di Sviluppo -.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.73 n. 532 e D.P.R. 24.12.74 n. 727, sulla base degli elenchi, di pratiche liquidate, trasmessi dalle Regioni, a mezzo di assegno circolare emesso e spedito agli aventi titolo da parte dell'Istituto di Credito, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Nell'anno 1984 sono continuate le operazioni di pagamento delle trascorse campagne di commercializzazione 75/76 - 76/77 - 79/80 - 80/81 - 81/82 - 82/83, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati nella campagna 83/84.

La spesa sostenuta, ammontante complessivamente a l i r e 87.608.392.725= è specificata nell'allegata tab. 1.

Per una valutazione solamente economica si evidenzia inoltre nella allegata tab. 2, come la suddetta spesa è risultata ripartita tra le Regioni e Provincie Autonome.

Per quanto concerne la campagna 84/85, iniziata il 2 aprile 1984, e che si concluderà il 31 marzo 1985, per la quale si può presumere, dall'esame dei dati delle ultime campagne, che saranno presentate domande per circa 2.400.000 vitelli, non hanno ancora avuto inizio le operazioni di liquidazioni dell'aiuto;

ciò è determinato dal fatto che i controlli tecnici nelle aziende, per accertare la permanenza in vita dei vitelli al sesto mese, sono iniziati non prima del mese di ottobre 1984.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento delle campagne pregresse è da ascrivere al ritardo nella definizione delle operazioni di liquidazione da parte di talune Regioni.

L'A.I.M.A. infatti, espleta gli adempimenti di competenza relativi al pagamento dell'aiuto, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi trasmessi dalle Regioni.

La situazione della corresponsione dell'aiuto per le decorse campagne, rilevabile dall'esame dei dati regionali relativi al numero di capi per i quali è stato acquisito il diritto all'aiuto, si presenta come segue: possono considerarsi concluse le prime sei campagne, dalla 75/76 alla 80/81, salvo l'eventuale liquidazione di singole pratiche residue perchè di difficile perfezionamento; sono in fase di avanzato completamento da parte delle Regioni, anche le operazioni di liquidazione dell'aiuto per la campagna 81/82. Per quanto concerne le campagne 82/83 e 83/84, restano da liquidare da parte delle Regioni rispettivamente, premi per circa 800.000= vitelli e premi per circa 2.300.000 vitelli.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREMIO NASCITA VITELLI - ANNO 1984 - EROGAZIONE

TAB. 1

REG. CEE	CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	N. VITELLI	LIRE	BENEFICIARI
464/75	75/76	23.996	5	141.890	4
620/75	76/77	26.964 28.840	2	52.890	2
1276/79	79/80	45.045 45.556 47.973	104	5.018.200	46
1667/80	80/81	49.724 52.697	13.542	704.998.105	7.460
1120/81	81/82	39.264 40.256 41.248	522.972	21.261.786.155	152.951
1201/82	82/83	41.248 42.912	1.399.153	59.216.486.020	369.725
1215/83	83/84	42.912 45.824	146.547	6.419.909.465	56.179
TOTALI			2.082.325	87.608.392.725	586.367

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA SPESA EROGATA NELL'ANNO 1984

REGIONI	BENEFICIARI N.	VITELLI N.	£
PIEMONTE	76.488	253.924	10.478.034.294
VALLE D'AOSTA	3.570	13.968	594.948.608
LOMBARDIA	77.459	393.021	16.561.434.144
TRENTINO A.A.	33.424	61.647	2.656.130.944
VENETO	61.828	200.393	8.592.019.569
FRIULI VEN. G.	34.523	55.038	2.456.902.688
LIGURIA	3.099	5.911	258.622.784
EMILIA ROMAGNA	62.478	278.832	11.627.171.191
TOSCANA	18.071	46.343	1.909.457.930
UMBRIA	12.957	34.391	1.449.337.312
MARCHE	24.721	56.205	2.400.889.229
LAZIO	35.763	129.005	5.668.877.218
ABRUZZO	23.751	60.004	2.575.012.704
MOLISE	3.035	8.668	365.667.968
CAMPANIA	18.647	67.379	2.841.156.268
PUGLIA	20.514	59.096	2.492.939.633
BASILICATA	6.575	21.869	926.303.232
CALABRIA	12.307	67.296	2.848.139.904
SICILIA	34.347	219.646	8.962.756.165
SARDEGNA	22.810	47.689	1.942.590.920
TOTALI	586.367	2.082.325	87.608.392.725

PREMIO SUPPLEMENTARE PER IL MANTENIMENTO DI VACCHE NUTRICI

Il Reg. CEE 1357/80, istitutivo a partire dalla campagna 80/81 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, a favore dei produttori di bovini, all'art. 3 part. 2 ha demandato agli Stati membri la facoltà di integrare con fondi nazionali, il premio finanziato dal FEOGA Sez. Garanzia.

In attuazione del citato disposto, riconosciuta la validità dell'iniziativa ai fini dell'incoraggiamento alla produzione zootecnica la L. 1.08.1981 n. 423, riguardante specifici interventi a favore dell'agricoltura, in particolare l'art. 6, ha autorizzato l'A.I.M.A. a pagare il premio supplementare con fondi gravanti sul bilancio nazionale.

Con decreti ministeriali riguardanti disposizioni applicative, per ogni singola campagna delle norme comunitarie e nazionali, è stato stabilito di concedere il beneficio a tutti i produttori ai quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio a carico del FEOGA, nella misura massima prevista dal relativo regolamento comunitario.

Ai sensi delle suddette norme nazionali, l'A.I.M.A., proyvede, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 24.12.74 n. 727, al pagamento del premio supplementare, congiuntamente al pagamento del premio comunitario, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dagli Organi o Enti Regionali incaricati del servizio.

Le spese erogate nell'anno 1984, ammontano complessivamente a £ 27.980.727.585, corrispondenti a n. 834.661 vacche nutrici, a favore di n. 106.674 beneficiari, come riportato nella tabella che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMP.	IMP. UNIT.	LIRE	VACCHE N.	BENEFIC.	INCAMERAMENTI (*)
80/81	23.335	===	===	===	252.005
81/82	24.540	417.180	17	2	1.251.540
82/83	32.225	28.003.525	869	80	10.449.500
83/84	33.525	27.952.306.880	833.775	106.592	2.045.025
TOTALE		<u>27.980.727.385</u>	<u>834.661</u>	<u>106.674</u>	<u>13.998.070</u>
		=====	=====	=====	=====

(*) (Gli incameramenti si riferiscono a somme recuperate perchè risultate indebitamente percepite).

Nella tabella allegata n. 1 si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le Regioni.

Nell'anno 1984 sono state definite pratiche residue delle campagne 81/82 e 82/83, e, sono stati ultimati i pagamenti del premio nazionale per la campagna 83/84, nel rispetto del termine del 15 settembre 1984, fissato dalle norme comunitarie.

Per quanto concerne la campagna 84/85, alla data del 31.12.84 il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo non ha ancora avuto inizio.

I pagamenti stessi dovranno essere effettuati entro la data del 15.09.1985.

Per tale campagna l'importo unitario dell'aiuto è pari a £ 35.800=.

PREMIO VACCHE NUTRICIDISTRIBUZIONE REGIONALE PAGAMENTI NEL 1984 DEL PREMIO NAZIONALE SUPPLEMENTARE

REGIONI	VACCHE N.	LIRE
PIEMONTE	102.572	3.438.726.300
VALLE D'AOSTA	371	12.437.775
LOMBARDIA	38.058	1.275.894.450
TRENTINO A.A.	==	===
VENETO	1.704	57.126.600
FRIULI VEN. G.	14.362	481.486.050
LIGURIA	4.340	145.498.500
EMILIA ROMAGNA	31.301	1.049.366.025
TOSCANA	33.183	1.112.460.075
UMBRIA	24.798	831.200.210
MARCHE	62.087	2.081.466.675
LAZIO	40.363	1.353.112.375
ABRUZZO	35.121	1.177.431.525
MOLISE	4.560	152.874.000
CAMPANIA	24.926	835.644.150
PUGLIA	14.085	472.199.625
BASILICATA	19.655	658.933.875
CALABRIA	68.895	2.309.704.875
SICILIA	210.295	7.050.139.875
SARDEGNA	103.985	3.485.024.625
TOTALI	834.661	27.980.727.585

SETTORE VITIVINICOLO

Il Reg. CEE n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede vari strumenti di intervento diretti a stabilizzare il mercato dei vini.

Tali strumenti si concretizzano, tra l'altro, nella concessione da parte dell'Organismo di intervento dei seguenti aiuti:

- aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uva e mosti di uva concentrati (artt. 7,8 e 9), nonché per il ricollocamento dei vini da tavola (art. 10) ;
- aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14).
- aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva (art. 14 bis);
- aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art. 39).

Per tali aiuti la Commissione emana, in ciascuna campagna vitivinicola, le relative disposizioni applicative.

1) Aiuti al magazzinaggio privato

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti, sottraendo dal mercato per un determinato periodo di tempo quantitativi di prodotti, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinate e quindi, a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

I contratti di magazzinaggio possono essere " a breve termine" e " a lungo termine".

I contratti "a breve termine" possono essere conclusi soltanto nel periodo 1° settembre - 15 dicembre e, per il vino, anche nel secondo periodo 16 febbraio - 31 agosto di una stessa campagna ed hanno durata trimestrale.

I contratti "a lungo termine", invece, possono essere conclusi soltanto nel periodo 16 dicembre-15 febbraio ed hanno durata di nove mesi se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre, scadono al 15 settembre, se hanno per oggetto i mosti.

A decorrere dalla campagna vitivinicola 1984/85, la Comunità ha soppresso il magazzinaggio "a breve termine", conservando soltanto il magazzinaggio "a lungo termine" dei vini e dei mosti che distoglie dal mercato tali prodotti per un periodo di tempo maggiore ed è, quindi, più efficace ai fini di un riequilibrio del mercato.

La Comunità stessa ha, tuttavia, consentito alle Stato Italiane di intervenire con una misura analoga alle stoccaggio comunitarie "a breve termine" alle stesse condizioni previste dalla normativa CEE.

L'aiuto nazionale al magazzinaggio privato a breve termine dei vini e dei mosti è stato concesso con decreto ministeriale 8 agosto 1984.

Alla scadenza delle stoccaggio "a lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di quattro mesi, in modo da ritardare al massimo l'immissione sul mercato dei vini.

Gli aiuti alle stoccaggio sono corrisposti per giorno e per ettolitro in una misura tale da rifondere al produttore le spese

tecniche del magazzinaggio e gli interessi e quindi, gli importi sono differenziati a seconda del tipo di vino (AI - RI - RII) e di mosto (muto, concentrato, concentrato rettificato), e delle caratteristiche organolettiche dichiarate dai laboratori di analisi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Per i vini stoccati è stata prevista, inoltre, la possibilità del trasferimento in altri depositi, quando si presenta la necessità di fare posto ai prodotti della nuova vendemmia, ed è stata riconosciuta, quale concorso nelle spese sostenute per il trasferimento, un aiuto per ettolitro di vino ricollocato.

Per gli aiuti sopra descritti l'A.I.M.A. provvede al pagamento a ciascun produttore dopo essersi accertata direttamente e tramite gli Uffici periferici di controllo, dell'esatte adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La Comunità, per venire incontro alle difficoltà operative degli Organismi di intervento, ha posto un limite al numero di contratti di stoccaggio che possono essere conclusi da ciascun produttore nel corso di una stessa campagna, ma in pratica non sono stati raggiunti gli effetti sperati.

I pagamenti, nonostante ciò, sono stati effettuati nel rispetto dei termini comunitari.

Nel 1984 è stata sostenuta la spesa complessiva di lire 84.181.263.925 (vedi tabella n. 1).

2. Aiuti ai mosti concentrati

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinifica-

zione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e V.Q.P.R.D.

Tali aiuti compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentite le zuccheraggio, pratica ammessa in altri paesi comunitari.

Negli ultimi anni, e in particolare nel 1984, si è verificato un notevole incremento nell'uso di tale pratica enologica, sia da parte di cantine sociali che di privati, che ha dato luogo alla produzione di fortissimi quantitativi di mosti concentrate e di mosti concentrate rettificate utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

Considerata la complessità della normativa comunitaria in materia, sono stati predisposti idonei strumenti per permettere a tutti di beneficiare in tempi brevi degli aiuti, attraverso l'accertamento diretto da parte degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e una semplificazione delle procedure di liquidazione attuate attraverso Istituti di Credito.

Gli aiuti/^{sono} corrisposti per grado potenziale e per ettolitro di mosti concentrate utilizzate e, in misura differenziata, a seconda della zona di origine dei mosti concentrati e del luogo di produzione dei mosti concentrati rettificati.

La spesa sostenuta dell'A.I.M.A. durante il 1984, distinta per campagna vitivinicola e con l'indicazione, per ciascuna campagna, degli ettolitri di prodotte base e di mosti concentrate utilizzate, nonché della gradazione potenziale media e dei gradi complessivi di quest'ultime, è complessivamente di 1 i r e 123.891.864.570 (vedi tabella n. 2).

3. Aiuti per l'utilizzazione delle uve

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno una sbocce costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uva, mosto di uva e mosto di uva concentrato), ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento o esportato in un paese extra comunitario.

La suddetta trasformazione della materia prima in succhi d'uva è sottoposta al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1984, distinta per campagna vitivinicola e con l'indicazione, per ciascuna campagna, della quantità e degli importi unitari relativi alla materia prima trasformata, è complessivamente di £ 4.314.809.290== (vedi tabella n. 3).

4. Aiuti ai sottoprodotti della vinificazione

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve di-

versa dalla vinificazione.

L'assolvimento di tale obbligo costituisce per i produttori uno dei presupposti indispensabili per poter usufruire dei diversi aiuti comunitari previsti a loro favore.

La Comunità riconosce al distillatore che abbia lavorato setteprodotti ottenendo alcole ad almeno 52° un aiuto commisurato quest'anno, non più al contenuto alcolico delle vinacce e fecce distillate, ma alla quantità di prodotte ottenute dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere al distillatore il costo della materia prima, le spese di trasformazione e le perdite tecniche, tenute conto del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previo accertamento, tramite gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dell'osservanza della normativa comunitaria.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. nel 1984 è complessivamente di £ 8.395.208.520= (vedi tabella n. 4).

5. Gestione alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria
(dicui all'art. 39 del Reg. CEE n. 337/79).

Al distillatore che abbia lavorato setteprodotti (vinacce e fecce) ai sensi dell'art. 39 del Reg. CEE n. 337.79, è concessa, in alternativa al beneficio dell'aiuto sopradescritte, la possibilità di consegnare all'A.I.M.A. l'alcole prodotto che abbia almeno 92°.

L'acquisto è effettuato ai prezzi stabiliti dalla Comunità

per grado ettolitro sulla base, come per l'aiuto, del costo della materia prima, delle spese di trasformazione e delle perdite tecniche di lavorazione.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto, dal prezzo di acquisto è detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

La gestione di tale alcole è a rischio delle State, nel senso che competono alle State stesse i risultati attivi e passivi.

Tuttavia, poichè in mancanza di una organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico, l'organismo di intervento è costretto a rivendere l'alcole, che è tenuto ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto, è previsto il concorso del FEOGA sezione garanzia nei limiti di un importo prefissato per grado ettolitro di predette acquistate.

Nel 1984 tale gestione comprende il pagamento alle distillerie, sia del prezzo di acquisto dell'alcole vendute all'AIMA nel corso dell'anno, sia dei compensi di stoccaggio per l'alcole rimaste invendute dal 1975 che le stesse detengono in deposito per conto dell'A.I.M.A. sotto il rigoroso controllo finanziario degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel corso dell'anno non è stata effettuata alcuna vendita.

La spesa sostenuta, distinta per campagna vitivinicola è di complessive £ 92.994.616.115=; (vedi tab. n.5) al netto di IVA.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

TIPO DI INTERVENO	Campagna 70/79	Campagna 79/80	Campagna 80/81	Campagna 81/82	Campagna 82/83	Campagna 83/84	TOTALE
Aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola per tre mesi e nove mesi	96.569.715	167.891.790	820.404.605	3.700.370.105	15.599.711.965	40.847.298.295	69.520.446.555
Aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola per quattro mesi, riservati ai titolari di contratti a lungo termine	---	---	9.704.035	---	602.810.970	---	612.595.005
Aiuti al magazzinaggio privato di mosti di uve mosti di uve concentrate e raffinati	---	---	110.958.795	1.065.403.505	228.431.980	3.689.776.420	5.094.570.700
Aiuti eccezionali per il ricollocamento dei vini da tavola	95.301.090	11.606.405	4.919.000	2.249.237.430	5.657.103.105	335.415.675	8.355.663.505
TOTALE	191.951.605	179.598.195	954.146.595	7.095.019.120	22.000.050.020	52.872.490.590	86.101.263.925

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2

ESERCIZIO 1984 - AUMENTO AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

Campagna 1980/81 Reg. CEE n. 2776/80 del 24.10.1980 - CAP. 5500

<u>prodotto base III.</u>	<u>concentrato III.</u>	<u>Zona</u>	<u>montegradi</u>	<u>importo un.</u>	<u>TOTALE £</u>
311.180	17.114,91	CIII	730.122	1.678,00	1.225.730.495
228.005	12.588,66	CII	501.650	1.447,24	726.019.780
560.065	29.703,57		1.231.700		1.951.750.275

Campagna 1982/83 Reg. CEE n. 2530/82 del 17.9.1982 - CAP 5524

<u>prodotto base III.</u>	<u>concentrato III.</u>	<u>Zona</u>	<u>montegradi</u>	<u>importo un.</u>	<u>TOTALE £</u>
5.036.693	261.908,02	CIII	11.148,115	1.959,28	21.042.270.760
3.019.657	172.120,45	CII	6.791,529	1.701,48	11.555.650.765
278.578	17.271,80	MC rettificato	951,163	2.178,41	2.072.023.155
8.334.928	451.300,27		18.090,807		35.469.952.680

Campagna 1983/84 Reg. CEE n. 2406/83 del 25.8.1983 - CAP 5549

<u>prodotto base III.</u>	<u>concentrato III.</u>	<u>Zona</u>	<u>montegradi</u>	<u>importo un.</u>	<u>TOTALE £</u>
13.429.500	738.626,00	CIII	31.217,572	2.038,32	63.651.401.565
3.959.796	217.708,00	CII	8.361,374	1.770,12	14.000.635.555
1.149.665	63.231,60	Retl.*	3.526,091	2.266,29	7.991.144.905
8.127	446,99	Retl.CII	24,013	1.998,09	47.980.235
18.547.168	1.020.094,27		43.129,050		86.470.161.615

* Originario della zona CIII, oppure prodotto in impianti che hanno iniziato al produzione anteriormente al 30.6.1982

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3

===== ESERCIZIO 1984 - AIUTO ALLA PRODUZIONE DI SUCCHI D'UVA =====

Campagna 1980/81 - Reg. CEE n. 2255/80 del 20.0.1980 - CAP 1694

uva	QI	38.024,103	5.557,39	<u>211.314.770</u>
-----	----	------------	----------	--------------------

Campagna 1982/83 - Reg. CEE n. 2193/82 del 4.0.1982 - CAP 5519

uva	QI	3.205,77	5.560,48 *	17.051.265
uva	QII	65.437,72	7.107,20	404.876.260
mosto	III	57.562,45	7.734,00	445.187.990
aiuto cancellato III		7,40	27.069,00	<u>202.475</u>
				<u>060.117.990</u>

Campagna 1983/84 - Reg. CEE n. 2037/83 del 22.7.1983 - CAP 5533

uva	QI	158,00	5.793,12 *	919.945
uva	QII	214.345,26	6.436,00	1.379.697.565
mosto	III	230.519,39	8.046,00	1.832.711.495
aiuto cancellato III		782,91	20.161,00	<u>22.047.525</u>
				<u>3.235.376.530</u>

* Importo dell'aiuto ridotto del 10%

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4

AIUTI DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 1984

CAMPAGNA	Natura del prodotto	Litri anidri	Premio comunitario	Importo aiuti	TOTALE SPESA	Note
1982/83	Alcole + 86°	10.192,96	507,71	5.124.100	286.652.175	Anidri contenuti nei sottoprodotti distillati
	Acquavite Vino	52.542,55	476,93	25.059.120		
	Acquavite Vinaccia	602.931,46	425,37	256.460.955		
1983/84	Alcole + 52°	583.920,68	616,86	360.197.310	8.100.556.345	Anidri ottenuti dalla distillazione dei sottoprodotti
	Grappa	10.701.521,53	710,73	7.605.092.400		
	Neutro	193.162,--	737,55	142.466.635		
				TOTALE	0.395.200.520	

Tab. n 5

COMMERCIALIZZAZIONE ALCOLE DA PRESTAZIONI VINICHE
PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

NATURA DELLA SPESA	CAMPAGNE PRECEDENTI	CAMPAGNA 83/84	TOTALE IMPORTI
DEPOSITI	5.660.380.820	428.952.615	6.089.334.435
ACQUISTI	467.449.750	47.947.024.595	48.414.474.345
<u>Totale con fondi nazionali</u>	<u>6.127.830.570</u>	<u>48.375.978.210</u>	<u>54.503.808.780</u>
Partecipazione FEAOG	106.193.615	38.384.613.720	38.490.807.335

TOTALE SPESE COMPLESSIVE € 92.994.616.115

6. Aiuti comunitari alle distillazioni

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'AIMA per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'AIMA di una cauzione, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso previsto dalla misura d'intervento di cui trattasi.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quelle obbligatorie non sono previste la presentazione all'AIMA, ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno

la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vitivinicola 1983/84 è stata caratterizzata, come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessarie il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno riguardato la distillazione in Italia di oltre 22 milioni di ettolitri di vino da tavola.

L'attività svolta dall'AIMA nel 1984 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 83/84 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1984/85.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a L I R E £ 675.564.350.910= così ripartita per singola misura d'intervento:

- £ 167.810.680.865 per aiuti alla distillazione "buen fine" di sposta con Reg. CEE n. 2540/83 del 9.9.1983;
- £ 1.051.076.795 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. CEE n. 2374/83 del 22.08.1983;
- £ 411.633.791.255 per aiuti alla distillazione "preventiva" di sposta con Reg. CEE n. 2373/83 del 22.8.1983;
- £ 7.828.173.325 per gli aiuti alla distillazione a sostegno del mercato disposta con Reg. CEE n. 546 del 9.03.1983;
- £ 86.103.182.505 per aiuti alla distillazione "buon fine" di sposta con Reg. CEE N. 2463/84 del 20.8.84;
- £ 1.137.446.165 per aiuti a distillazioni varie.

7. Acquisto e stoccaggio dell'alcole della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola

L'art. 40 del Reg. CEE n. 337/79 prevede oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione finanziaria del FEOGA fissata in misura percentuale.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. CEE n. 2374/83 del 22.08.1983, relativo alla campagna 1983/84, è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £ 10.872.269.805 per l'acquisto di ettanidri 37.505 di alcole.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £ 5.482.129.735=.

8. Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione con interventi nazionali

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quelle dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato e addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con Decreto Legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella Legge 22 aprile 1975 n. 124, e con Decreto Legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella Legge 18 Luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'AIMA il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun Decreto Legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1980 n. 180, sono state prorogate per un ulteriore periodo di un anno con D.L. 12

settembre 1983 n. 462, convertite nella legge 11 Novembre 83 n. 638 e successivamente fino al 31 dicembre 1985 con la legge 28 Luglio 1984 n. 408.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti che possono essere ceduti all'AIMA, nonché la quantità massima conferibile e i relativi prezzi di acquisto sono stabiliti di volta in volta con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità.

L'acquisto viene effettuato dall'AIMA sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uso stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1984 sono state spese complessivamente £ 281.637.547.600= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 205.235 di alcole neutre
- ettanidri 35.704 di alcole buon gusto
- ettanidri 80.200 di alcole greggie
- ettanidri 1.850.000 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle Distillerie produttrici e ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata conclusa sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione da parte del depositario della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/arne di prodotto, relativi al 1984, sono stati confermati nelle stesse misure fissate per l'anno precedente: £ 5.892 per l'alcole buon gusto e grezzo, £ 7.620 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e £ 11.400 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1984 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £ 28.202.057.630=.

9. Problemi relativi allo smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite

Nel 1984 le scorte di alcole e di acquavite di vino in deposito presso i magazzini dell'intervento, sono aumentate sensibilmente a seguito degli acquisti effettuati dall'Azienda in attuazione di interventi comunitari e nazionali. Alla fine di tale anno le giacenze ammontavano a complessivi ettanidri 5.550.000=, così distribuiti:

- alcole buon gusto	:	ettanidri	1.250.000
- alcole greggio	:	ettanidri	1.100.000
- acquavite	:	ettanidri	3.200.000 (di cui 700 mila circa in invecchiamento)

Una massa così consistente di prodotti, destinata ad aumentare ancora per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi annessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compensi, rinnovo dei contratti, ecc.

Però il problema più grosso, al quale finora non si è riusciti a dare una soluzione adeguata, riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (700 mila ettanidri circa) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa, è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio (2.500.000 ettanidri) che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane alle stadi fresche e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Peraltro, poichè le capacità ricettive dei magazzini di invecchiamento sono molte limitate, si è reso necessario ricorrere anche all'utilizzo dei contenitori di acciaio inox per immagazzinare il predetto conferite all'AIMA.

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sulle smaltimento diventa più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico delle Stadi.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del predette nella preparazione dei "vini speciali" e dei liqueri, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmacia, ecc. lo sbocco è precluso all'alcole vinico buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori

agli alcoli rettificati ottenuti da materie prime, come il melasse, che più del vino si prestano alla produzione di un "alcole neutro".

Anche l'esportazione verso i Paesi terzi è condizionata dalla concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie prime poco costose, ma di qualità superiore, che costituisce il punto di riferimento del mercato internazionale.

Ma al di fuori di tali settori tradizionali, che peraltro non potrebbero assorbire consistenti quantitativi di prodotto, interessanti sbocchi, per l'alcole buon gusto e grezzo, sono rappresentati dagli impieghi industriali (combustibile e denaturato), e dall'utilizzazione in miscela con il carburante.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni se da un lato offre la possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, dall'altra pone il problema del costo dell'operazione.

Si è dell'avviso, tuttavia, che la soluzione del cennato problema debba essere ricercata al di fuori di canali tradizionali, cioè nell'ambito di sistemi di utilizzazione dell'alcole che non tengano necessariamente conto dell'elemento "costo", considerate le ingenti scorte di alcole accantonate presso l'AIMA.

La situazione dianzi descritta impone l'obbligo di trovare una soluzione a breve scadenza, anche in considerazione del fatto che i magazzini di deposito sono ormai al limite delle loro capacità ricettive e i costi di magazzinaggio costituiscono per l'Azienda un onere rilevante.

10. Vendita dei prodotti della distillazione.

La mancanza di una regolamentazione comune del mercato dell'alcole vinico ha aggravato la crisi di tale settore al punto da rendere necessario, come si è accennato prima, l'adezione dei provvedimenti nazionali per l'acquisto da parte del l'AIMA dei prodotti ottenuti dalla distillazione, al fine di non vanificare l'efficacia delle misure comunitarie decise per fronteggiare la crisi del mercato vinicole.

Peraltro, la persistente crisi del mercato di tali predotti, e in particolare, dell'alcole, ha determinate un accumulo di ingenti scorte presso i magazzini dell'AIMA, cui non ha fatte riscontro un'adeguata possibilità di collocamento sul mercato fatta eccezione per l'acquavite immagazzinata nei fusti di rovere.

Per quest'ultime predette, infatti, non sussistono difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutti di proprietà dell'AIMA.

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitate l'Azienda, tramite le loro Organizzazioni di categoria, ad adattare un sistema di collocamento del predette, basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizioni di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

In accoglimento di tali istanze l'AIMA, dopo aver sperimentato con scarsi risultati la vendita mediante pubblica gara, ha proceduto alla vendita di acquavite invecchiata a trattativa pri

vata, con risultati abbastanza soddisfacenti che consigliano di proseguire l'iniziativa intrapresa.

Nel corso del 1984 sono stati, infatti, venduti mediante trattativa privata ettanidri 65.305 di acquavite invecchiata almeno un anno (contro ettanidri 22.085 dell'anno precedente) con un incasso per l'Azienda di complessive £ 9.816.963.600=.

11. Ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti eccedentari del settore vitivinicolo

Con Reg. CEE n. 861/83 del 13 aprile 1983 è stata disposta la concessione di contributi per lavori di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Per le campagne 1982/83 e 1983/84 sono stati approvati n. 6 progetti di ricerca per lavori di un importo complessivo di £ 422.483.000=.

Nel 1984 l'A.I.M.A. ha corrisposto a titolo di anticipo sul contributo previsto la somma complessiva di £ 175.782.000=.

SETTORI DEL LINO E CANAPA, DELLA BACHICOLTURA, DEI FORAGGI
ESSICCATI, DELLE SEMENTI FORAGGERE, DELLE FAVE, PAVETTE,
PISELLI, LUPINI DOLCI E DELLO ZUCCHERO

1. LINO E CANAPA

Per quanto concerne questo settore trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Reg. CEE n. 1308/70 del 29.06.70.

La disciplina generale di concessione dell'aiuto è stata stabilita con Reg. CEE N. 1564/70 (e successive modifiche) ed è integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna (Reg. CEE 934/84 del 5.04.84 - per la campagna 1983/84) nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali (D.M. 21.06.1982).

Trattasi di aiute alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1983/84 è stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al citato D.M. 21.06.1982.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie rivestita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1984 è stata erogata, per

aiuti a carico del FEOGA, la somma complessiva di £ 134.961.235 così ripartita per campagne e produttori:

£ 82.585.165 - campagna 1983/84 - produttori 75
£ 50.620.680 - campagna 1982/83 - produttori 48
£ 984.990 - campagna 1981/82 - produttori 2
£ 770.400 - campagna 1976/77 - produttori 1.

Per quanto riguarda in particolare la canapa è da rilevarsi che nel corso del 1984 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA - per l'importo di £ 917.045.

2. BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n. 845/72 del 24.04.72, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorire lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'AIMA, per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1984 sono state prese in considerazione per l'erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'AIMA riguardanti la campagna 1983/84 (Reg. CEE 1222/83 del 17.05.83) ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £ 530.702.090 in relazione a n. 3.735 telaini ammessi a contributo.

3. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

Il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Reg. CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73 e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domanda presentata all'AIMA corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1984 è stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £ 414.393.095 di cui lire 411.367.450 per pratiche riguardanti la campagna 1983/84 e £ 3.025.645 per il pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1981/82.

4. FORAGGI ESSICCATI

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74 con lo scopo di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato è caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio della Comunità.

L'aiuto è erogato ai produttori di foraggi disidratati in

base alle domande presentate all'AIMA tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base della misura unitaria stabilita da regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU effettuati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1984, l'AIMA ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £ 13.840.175.240= così ripartita per campagna e beneficiari:

£ 8.655.359.465 - campagna 1984/85 - produttori 133
£ 5.173.390.890 - campagna 1983/84 - produttori 185
£ 11.414.885 - campagna 1982/83 - produttori 1.

5. FAVE, FAVETTE, PISELLI E LUPINI DOLCI

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette, piselli e lupini dolci la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.78 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.05.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana e con ulteriore reg. del Consiglio del 31.03.1984 n. 1032 le misure di sostegno esistenti sono state estese ai lupini dolci.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorire lo sviluppo inconsiderazione che i prodotti in questione sono

seggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Con il citato reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (in particolare da ultimo il Reg. della Commissione numero 2365/84 del 3.08.1984 contenente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia) sono state apportate innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Infatti per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto comunitario di cui trattasi l'aiuto può essere concesso non soltanto ad ogni persona fisica e giuridica ma anche alle organizzazioni riconosciute dei produttori ed in ogni caso il citato Reg. 2365/84 stabilisce, innovando rispetto al passato, che l'impresa utilizzatrice di piselli, fave, favette e lupini dolci, al fine di poter beneficiare delle previste misure di sostegno deve presentare all'AIMA, tramite il locale competente organo di controllo, una domanda di riconoscimento della propria attività, dichiarando di accettare di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito di applicazione del regime di aiuto di cui trattasi.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare, particolare rilevanza è da attribuirsi alla dichiarazione di consegna che il primo acquirente è tenuto a depositare presso il competente ufficio periferico, non più controfirmata dal produttore, attestante il quantitativo effettivamente consegnato, nonché alla istituzione di un certificato comunitario da rilasciarsi dagli Stati membri in sostituzione dei certificati nazionali.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1984 è stata erogata la somma complessiva di £ 1.697.584.210 di cui £ 188.433.170 per il pagamento di pratiche riguardanti operazio

ni del 1982 e £ 1.509.151.040 per aiuti riguardanti la campagna 1983/84.

6. ACQUISTO COMUNITARIO DI ZUCCHERO

Nel corso del 1984 l'AIMA ha attuato per la prima volta l'intervento comunitario di ammasso pubblico di zucchero prodotto nella Comunità.

Le basi normative sulle quali è stato attuato l'intervento sono costituite dai Reg. CEE nn. 1785/81, 447/68 e 2103/77 e dall'apposito disciplinare emanato dall'Azienda in data 25.9.84.

Per realizzare l'intervento presupposto fondamentale è che i magazzini nei quali si trova lo zucchero offerte siano riconosciuti dall'organismo d'intervento competente: per tale motivo l'AIMA ha provveduto a concedere il riconoscimento previsto ai seguenti magazzini per i quali è stata presentata la relativa istanza:

ERIDANIA S.p.A.

1. Stabilimento di SARMATO (PC)
2. " " MOLINELLA (Bo)
3. " " FERRARA
4. " " JOLANDA DI SAVOIA (Fe)
5. " " CONTARINA (Ro)
6. " " S. QUIRICO TRECASALI (Pr)
7. " " S. PIETRO IN CASALE (Bo)
8. " " RUSSI (Ra)

SOC. ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.p.A.

1. Stabilimento di PONTELONGO (Pd)
2. " " BOTTRIGHE (Ro)
3. " " ARGELATO (Bo)
4. " " CREVALCORE (Bo)
5. " " MASSAFINALESE DI FINALE EMILIA (Mo)

Sono in corso di istruttoria le concessioni di riconoscimento riguardanti i magazzini di Fano e Casei Gerola di proprietà della S.p.A. Cavarzere e di Rendina della S.p.A. Saccharifera del Rendina.

Inoltre è stato necessario integrare la tabella A del D.M. 12.4.1984 riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale degli as sumtori con l'inserimento della IX Categoria "ZUCCHERO".

In applicazione della facoltà concessa dalla citata nor mativa, ai primi di novembre 1984, la ERIDANIA S.p.A. ha presen tate l'offerta di vendita di 450.000 quintali di suc chero bianco, di categoria 2, giacenti allo stato sfuso nei seguenti magazzini riconosciuti:

- q. 100.000 nei silos di CONTARINA
- " 100.000 " " " RUSSI
- " 150.000 " " " S. PIETRO IN CASALE
- " 100.000 " " " S. QUIRICO TRECASALI

L'offerta è stata accettata da questa Azienda che ha prov veduto a liquidare il corrispondente importo di £ 35.706.204.000 più £ 2.856.496.320 per IVA entro i termini previsti dalla rego lamentazione comunitaria.

Nel corso del 1985 saranno attivate le procedure per la

vendita di tutto il quantitativo di zucchero attualmente di proprietà di questa Azienda secondo le decisioni che saranno adottate dalla Comunità.

Infine, sembra opportuno far rilevare che la logica che ha spinto al S.p.A. ERIDANIA a vendere lo zucchero a quest'Azienda, non è quella tipica degli interventi di mercato, dettata da un surplus produttivo - infatti la produzione di zucchero in Italia nella campagna 1984/85 è stata di circa quintali 12.700.000, mentre il fabbisogno nazionale è stimato, per lo stesso periodo, in circa q. 15.500.000 - ma piuttosto sembra collegata ai flussi di importazione di zucchero provenienti dalla Germania e dalla Francia.

SETTORE TABACCOAIUTO SPECIALE AI TABACCHICOLTORI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980

Trattasi di intervento straordinario di carattere assistenziale basato sulle domande degli interessati e sulle certificazioni delle autorità comunali locali, basato su un contributo speciale assegnato dalla CEE (Reg. CEE 482/82 e 841/82) in favore dei tabacchicoltori individuali e associati della Campania e località viciniori, che hanno subito danni totali o parziali ai loro beni immobili e ai loro impianti adibiti alla lavorazione del tabacco a seguito del sisma verificatosi nel novembre 1980.

L'entità dell'aiuto è commisurata ai quantitativi di tabacco prodotto e consegnato alle imprese.

L'importo unitario è stato fissato in ragione di lire 1.302,64 al Kg. per i beni distrutti e £ 911,84 al Kg. per i beni danneggiati. Per le imprese che hanno ritirato il tabacco dai tabacchicoltori aventi diritto l'importo spettante è di £ 390,792 per Kg.

La corresponsione di tale aiuto è stata effettuata sulla scorta dei dati risultanti dalle predette certificazioni nonché da quelli in possesso degli uffici periferici dell'AIMA-Tabacco, o comunque acquisiti dai medesimi uffici anche attraverso eventuali indagini e/o controlli.

Per quanto riguarda l'effettivo pagamento agli aventi diritto, la Sezione si è avvalsa, oltre che della forma normale mediante titolo di spesa da riscuotere presso le Tesorerie Provinciali,

anche del pagamento diretto a mezzo assegni emessi da una Banca appositamente convenzionatasi con l'Azienda.

L'intervento in questione riveste la caratteristica della straordinarietà e pertanto non ha possibilità di raffronto con esperienze precedenti.

Per mettere a punto e rendere quanto meglio possibile l'applicazione della normativa comunitaria emanata per detto intervento, sono state più volte tenute specifiche riunioni con la partecipazione di rappresentanti delle categorie interessate: A.P.T.I. - U.T.I. - C.N.T. - COLDIRETTI ecc.

Sono state riscontrate alcune difficoltà di ordine tecnico e finanziario, dovute essenzialmente alla imprecisione dei documenti prodotti dai soggetti interessati al volume del lavoro da svolgere, nonché alla insufficienza dei fondi stanziati dalla C.E.E.

Nell'anno 1984 sono state erogate £ 27.327.000.000 circa, corrispondenti all'importo del secondo plafond assegnato dalla CEE per l'intervento di cui trattasi. Nell'anno 83 sono state erogate £ 28 miliardi per far fronte al pagamento dell'aiuto speciale a tutti gli aventi diritto e si è reso necessario uno stanziamento integrativo a carico del bilancio nazionale (lire 27.500.000.000) che troverà concreta attuazione nei primi mesi del 1985.

CONFERIMENTO ALL'INTERVENTO

Per consentire alle ditte trasformatrici di realizzare un prezzo minimo garantito, che viene fissato annualmente dalla CEE, nel caso di mancata commercializzazione del prodotto, il tabacco non commercializzato dalle stesse viene conferito

all'intervento. Il tabacco offerto viene pesato e periziato dai funzionari dell'A.I.M.A.. La conservazione del prodotto viene affidata a privati assuntori mediante trattativa privata.

L'importo unitario medio al q.le è di circa £ 560.000, racc. 83. Le varietà ammesse all'intervento sono attualmente n. 23.

Il prezzo è diversificato a seconda della varietà stessa e della qualità, e del raccolto.

Finora, salvo 3 partite di varietà Scafati dei racc. 1979 1980 - 1981 conferite allo stato sciolto, è stato sempre conferito già condizionato in colli.

La valutazione del tabacco conferito all'intervento avviene nell'ambito della perizia, cui sono preposti almeno 3 funzionari A.I.M.A.. La Commissione di Perizia, è tenuta ad accertare oltre al peso ed alla varietà, anche la conformità delle caratteristiche del tabacco oggetto d'intervento con quelle fissate dalla normativa, nonché verificare che il quantitativo stesso non abbia fruito del premio comunitario.

Sulla base del verbale di perizia l'ufficio Centrale Amministrativo predispone gli atti di liquidazione ed il pagamento si effettua mediante "ordinativo diretto".

L'A.I.M.A. - Tabacco ha acquistato all'intervento a partire dal racc. 1970. Nell'anno 1984 è stato acquistato il raccolto 1982. Dopo una fase iniziale di conferimenti all'intervento molto massicci, si è registrata in seguito una tendenza più attenuata tanto che gli ultimi raccolti conferiti hanno avuto rilevanza quantitativa modesta in rapporto alla produzione globale italiana.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raccolto 1970	t. 7.823,786	Racc. 1980	t. 4.059,239
" 1971	t. 9.014,547	" 1981	t. 1.722,570
" 1972	t. 3.104,769	" 1982	t. 4.137,365

Qualitativamente il prodotto si è mantenuto su buoni livelli.

Sussistono frequenti rapporti con le associazioni inter categoriali A.P.T.I. - U.T.I. - C.N.T. - COLDIRETTI.

Per il tipo di procedura instaurata l'attuazione di tale misura di intervento non presenta difficoltà operative degne di nota. Si ritiene, quindi, il servizio ccsicom'è impostato pratico e funzionale.

Ciò vale anche per quanto concerne il relativo servizio di stoccaggio per il quale sono sempre disponibili sufficienti ed adeguate strutture recettive.

Nell'anno 1984, come precedentemente esposto, sono stati conferiti all'intervento i seguenti quantitativi di tabacco distinti per varietà:

<u>VARIETA'</u>	<u>PESO T.</u>		<u>IMPORTO</u>
Kentucky	208,012	£	586.462.935
F. Havanna	3.428,890	"	6.907.389.115
Badischer	460,863	"	1.026.298.095
Beneventano	39,600	"	57.295.540
	<u>4.137,365</u>	£	<u>8.577.445.685</u>
	<u>=====</u>		<u>=====</u>

Il predetto tabacco è stato conferito da n. 6 Ditte tra sformatrici operanti nel comprensorio delle provincie di Benevento-Avellino e Salerno.

P R E M I O

Per consentire di realizzare un adeguato livello di reddito ai coltivatori tabacchicoli la regolamentazione comunitaria prevede la concessione di un premio alle Ditte trasformatrici che acquistano tabacco dai produttori agricoli comunitari. L'importo unitario al Kg. è diversificato in relazione alle varietà di tabacco oggetto di premio. Attualmente le varietà ammesse a premio-sono 26.

L'importo medio unitario è di circa £ 2.850 al Kg.

Il premio viene concesso sulla base dei controlli varietali, qualitativi e quantitativi espletati dai funzionari dell'AIMA.

Il diritto al premio matura al momento dell'uscita del tabacco dai magazzini di trasformazione.

L'uscita del tabacco dai magazzini presuppone che il prodotto sia stato commercializzato.

Le ditte possono chiedere anticipi dell'80% o del 100% cauzionato sulla base del controllo avvenuto in entrata nei magazzini ed il saldo o l'intero premio alla data di uscita del tabacco; l'anticipo è subordinato al contratto di coltura.

La concessione dei premi a partire dal raccolto 1970 ha avuto un costante crescendo sia in termini quantitativi che monetari.

Anche dal punto di vista qualitativo il tabacco in genere è notevolmente migliorato.

Produzioni complessive: Racc. 1980 - t. 125.540; 1981 - t. 130.970; 1982 - t. 145.018; 1983 - t. 156.023.

Sussistono rapporti frequenti con le organizzazioni dei

produttori e trasformatori A.P.T.I. - U.T.I. - C.N.T. - COLDI
RETTI.

L'impostazione amministrativo-contabile attualmente operante nel settore del tabacco risponde pienamente alle esigenze degli aventi diritto ed alle finalità poste dalla specifica normativa CEE. Il settore per questo aspetto è validamente funzionale. I pagamenti vengono espletati in circa 60 gg.

Si pone tuttavia per l'immediato futuro il problema di un adeguato rafforzamento degli organici degli 8 Uffici periferici dipendenti, nonché l'assegnazione ai predetti Uffici delle attrezzature necessarie.

Nell'anno 1984 sono stati erogati circa 450 miliardi di premi, corrispondenti ad un quantitativo complessivo di ca. 130.000 t., costituiti da anticipazioni, saldi, premi definitivi e conguagli.

I pagamenti sono stati effettuati nei confronti di 140 ditte trasformatrici beneficiarie.

Sono stati emessi in proposito n. 550 mandati di pagamento.

SETTORE ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione, via via, di nuove misure di provvidenze, atte ad incentivare alcuni settori merceologici o produzioni a base di derivati di taluni prodotti ortofrutticoli, che, caso contrario, si sarebbero trovati soccombenti nei confronti delle analoghe commercializzazioni o produzioni dei Paesi Terzi.

In sostanza, nella attuale situazione di organizzazione comune dei mercati, il produttore ortofrutticolo, oltre la certezza e la garanzia di un prezzo comunitario che gli viene corrisposto, per il tramite dell'A.I.M.A., nell'eventualità di ritiro dal mercato di prodotti da parte delle Associazioni all'uopo istituite, ha il diritto di pretendere dai cessionari industriali un prezzo minimo - fissato annualmente dalla C.E.E. - per pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, amarene, prugne, uva e fichi secchi, venduti alle industrie di trasformazione, oltre che per le arance di varietà biondo, moro, tarocco, sanguinello e sanguigno e per i limoni ceduti alle imprese estrattrici di succhi per uso industriali.

Resta, inoltre, aperta la possibilità di esportare in altri Paesi della C.E.E. agrumi della categoria di qualità "Extra" e "I", siano essi arance, limoni, mandarini e clementine, cui la A.I.M.A. corrisponde, a presentazione di apposite domande, da parte degli interessati, i relativi premi incentivanti l'esportazione stessa.

I. = Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato

Da alcuni anni l'opinione pubblica europea segue con interesse la politica di gestione del mercato degli ortofrutticoli. Pertanto, per la maggioranza dei consumatori, questa politica di gestione si confonde con le misure di intervento sul mercato stesso e si identificano con la penosa immagine della ruspa che distrugge quintali di prodotti invenduti ed inutilizzati.

E' un modo appariscente di presentare il problema, che desta l'interesse, ma non illumina sulle ragioni profonde - politiche, economiche e sociali - che rendono necessario questo tipo di intervento. Anzi l'immagine suscita nel singolo individuo una reazione negativa. Per lui il ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli diventa sinonimo di espressione di ingiustizia sociale, in un mondo nel quale quasi la metà della popolazione vive in condizioni di sottonutrizione o addirittura di fame.

Per quanto sopra, è quanto mai opportuno illustrare la dinamica, i meccanismi e gli scopi che tale politica comunitaria si prefigge, al fine di eliminare gli equivoci ed i pregiudizi creati da un'informazione incompleta.

Le fonti normative dell'intervento sono sostanzialmente due, cui molte altre (inutili da citare) fanno da corollario: il reg. n. 1035/72 (C.E.E.) del Consiglio del 18 maggio 1972 ed il D.M. 8 agosto 1980 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verifichino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata a soli 11 prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, otto specie di frutta (mele, pere, pesche, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le Organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti dalla trasformazione;
- distribuzione gratuita agli alunni delle scuole;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. C.E.E. n. 2448/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime tre destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle Organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., cui pertanto le Organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1984 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da Organizzazioni dei produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la ces-

sione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, di mele, di pesche nonchè per la produzione di succhi bevibili di arance e mandarini da distribuire successivamente in beneficenza, con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle Organizzazioni dei produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessione per fini non alimentari.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

L'ammontare del contributo è diversificato per specie, categorie di qualità di prodotto, calibri e tipi di condizionamento, in relazione ai prezzi di base e di acquisto, stabiliti annualmente con appositi Regolamenti della Comunità Economica Europea. L'operatività delle predette Organizzazioni dei produttori è regolamentata dal sopra menzionato Decreto Ministeriale dell'8 agosto 1980 (pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 agosto 1980).

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite Commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere e verificare le operazioni effettuate dalle Organizzazioni dei produttori, ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi - effettuata direttamente dalle Organizzazioni o su indicazioni dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti all'industria di distillazione o a quella di trasformazione in succhi naturali, concentrati o liofilizzati a scopo di distribuzione gratuita - del

prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali ricavi.

Lo scopo di quanto sopra, con il meccanismo dei ritiri - così come è attualmente in vigore nella Comunità - si prefigge tre obiettivi:

- sostenere il reddito degli agricoltori;
- assicurare la stabilità dei mercati;
- salvaguardare l'interesse dei consumatori.

Garantire un reddito minimo ai produttori significa consentire loro un equo tenore di vita rispetto agli altri settori agricoli e alle altre attività economiche. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare, esiste il forte rischio per i produttori che ogni utile vada perduto. Il mercato della frutta e degli ortaggi conosce da sempre il problema delle eccedenze stagionali, che, non potendo essere smerciate rapidamente (trattandosi di prodotti alquanto deteriorabili), provocano il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti e conseguentemente la perdita di ogni guadagno per il produttore. In definitiva, il meccanismo di sostegno del mercato interviene per limitare le perdite, ma in nessun caso per compensare, sicchè l'incentivo a produrre per l'intervento - cioè senza considerare le possibilità di commercializzazione del prodotto - è nullo.

Assicurare la stabilità dei mercati significa intervenire tempestivamente per ostacolare la formazione dei prezzi, che potrebbero provocare una grave crisi sul mercato comunitario e la conseguente creazione di eccedenze. Tanto più che il processo di liberalizzazione degli scambi con i paesi terzi e le concessioni tariffarie (in particolare ai paesi del bacino mediterraneo) hanno eroso la protezione comunitaria, incentivando la concorrenza esterna nel

settore degli ortofrutticoli, in particolare degli agrumi.

Salvaguardare l'interesse dei consumatori significa anzitutto assicurare loro la possibilità di approvvigionarsi sui mercati di prodotti che rientrano nelle loro abitudini alimentari a prezzi il più possibile stabili e ragionevoli.

Oggi la Comunità europea, applicando uno dei principi fondamentali della politica agraria comune - la solidarietà finanziaria - assume i costi derivanti dall'acquisto di prodotti ritirati dal mercato per destinarli, come innanzi detto, a:

- istituzioni sociali, economicamente svantaggiate;
- all'industria di distillazione;
- all'alimentazione.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali non si riesce a trovare una destinazione, poichè facilmente deperibili, come i mandarini, o soggetti a raccolti eccezionali (è il caso delle mele per la campagna 1982/83), bisogna accettare il fatto che una parte dei prodotti ritirati resti inutilizzata o si deteriori. Inoltre, occorre precisare che la distruzione non costituisce, come molti credono, un intervento comunitario.

Nel seguente prospetto n. 1 si evidenziano i dati riassuntivi dei quantitativi di prodotti ritirati e gli importi delle compensazioni liquidate dall'Azienda con la sola precisazione che delle £ 447.488.192.625 di contributi corrisposti per l'intera campagna, £ 92.934.273.200 furono pagate a fine 1983.

Contemporaneamente furono liquidate alcune pendenze amministrative nei confronti di n. 3 Associazioni di produttori riferentesi a prodotti ritirati dal mercato in campagne precedenti (Camp. 1981/82 ASPO di Giugliano per q.li 41.794,58 di pesche pari a £ 1.324.580.285; Camp. 1982/83 C.O.V. di Valtellina e Sicula di Palermo per complessivi q.li 38.757,45 di frutta , pari a lire

1.107.121.785).

Parimenti, nel 1984 si è dato inizio alla liquidazione delle prime domande di compensazioni per i prodotti ritirati e riferiti alla successiva campagna 1984/85, la quale sarà oggetto di trattazione il prossimo anno. Comunque a fine di pura informazione, qui appresso vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni:

CAMPAGNA 1984/85

Prodotto	Quantità ritirate Q.LI	Compensazioni (£.)
PERE	184.185,27	2.750.897.575
MELE	43.553,74	610.159.515
PESCHE	1.403.884,83	52.817.448.035
POMODORI	5.454,29	96.602.765
ALBICOCHE	171,56	6.992.100
LIMONI	513.467,75	20.443.567.285
MELANZANE	45,24	678.780
T O T A L E	<u>2.150.762,68</u>	<u>76.726.346.055</u>

Per pura comodità di studio, si mettono a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi ^{prospetto n.2} 5 anni dal che si desume come il mercato degli ortofrutticoli sia difficile da gestire e come il meccanismo dei ritiri, sia caratterizzato da produzioni stagionali, quindi variabili e da prodotti estremamente deperibili. Infatti i raccolti possono variare notevolmente da un anno all'altro. A seconda che le condizioni climatiche favoriscano una produzione abbondante, oppure scarsa, i mercati rischiano di conoscere un eccesso oppure una carenza di prodotti. Una situazione di sovrabbondanza provoca il crollo dei prezzi di vendita e quindi la repentina flessione del reddito dei produttori. In generale il problema del-

le eccedenze stagionali è temporaneo e spesso limitato ad una determinata ragione. Attualmente, nell'insieme della C.E.E., la produzione di frutta e ortaggi non è eccedentaria. La Comunità importa ogni anno dai Paesi Terzi circa quattro milioni di tonnellate di frutta fresca (due milioni dei quali di specie tropicale).

II. = Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della C.E.E..

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con i regolamenti n. 2511/69 del 9.12.1969 e n. 2481/75 del 29.9.1975, entrambi del Consiglio, nonché con il reg. n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione, è stata concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni - tutti della qualità "extra" e "I" esportati in altri Paesi della C.E.E.. Il controllo della merce esportata viene effettuato, per il peso, la qualità, la varietà nel luogo di spedizione, dagli uffici periferici di controllo dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, i quali rilasciano alle ditte esportatrici appositi attestati comprovanti i dati e le caratteristiche degli agrumi esportati, nonché le quantità.

Ulteriore controllo viene effettuato in dogana - al transito comunitario - dalle autorità di frontiera, le quali rilasciano anch'esse i certificati di esportazione e le bolle doganali, comprovanti l'avvenuto passaggio degli agrumi negli altri Paesi C.E.E..

Nel corso del 1984 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alla decorsa campagna 1983 per un importo complessivo di £. 6.588.540 pari ai seguenti quantitativi di prodotto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Varietà	Quantità (q.li)	Importo unitario (£/q.le)	TOTALE COMP. (£.)
MORO	1.893,30	18.522,93	35.069.463
TAROCCO	378,09	18.522,93	16.264.799
SANGUINELLO	228,92	15.893,37	3.638.310
BIONDO	3,45	10.465,68	36.110
MANDARINI	382,96	15.751,58	6.032.225
LIMONI (al 22.5)	3.433,74	10.131,54	34.789.074
LIMONI (dal 23.5)	33,98	10.540,26	358.158

Per il 1984, la sottoriprodotta tabella illustra il volume di esportazioni effettuate dall'Italia e per le quali l'A.I.M.A. ha corrisposto le incentivazioni C.E.E..

Varietà	Quantità (q.li)	Importo unitario (£/q.le)	TOTALE COMP. (£.)
MORO	604.763,89	20.517,30	12.408.122.185
TAROCCO	40.262,81	20.517,30	826.084.179
OVALE e BELLAD.	13.209,36	20.517,30	271.020.426
VAVEL e VALENCIA	36.889,39	20.517,30	756.870.706
SANGUINELLO	75.969,69	17.607,33	1.337.623.436
SANGUIGNO e BIONDO	3.180,57	11.599,65	36.893.523
MANDARINI	43.211,97	17.285,49	746.940.099
CLEMENTINE	15.593,96	6.463,62	100.793.457
LIMONI	492.440,35	10.540,26	5.190.449.354
T O T A L E	1.325.521,99	—	21.674.797.365

Per quanto concerne questa tipologia di aiuto valgono le considerazioni già svolte ed argomentate per i decorsi anni di commercializzazione.

Ormai l'esportazione agrumicola italiana è andata, via, via, sempre perdendo ulteriore terreno e mercati, trovandosi a dover competere con Paesi, cui la mano d'opera impiegata nel settore incide largamente in minor misura sull'elemento costo in rapporto all'incidenza che ha nei confronti della ditta esportatrice italiana. Se a ciò si aggiunge il fatto che le produzioni nostrane sono anche superate qualitativamente, in quanto oggi il mercato estero - a parte qualche rara eccezione - richiede maggiormente varietà di arance a polpa gialla, mentre il 95% circa delle quantità italiane esportate si riferisce ad arance della varietà, moro, tarocco e sanguinello, si ha un quadro completo della situazione.

Del resto, ad eccezione della Repubblica Federale Tedesca, le nostre esportazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Danimarca, sono pressochè nulle, mentre la Francia importa addirittura dalle sue ex colonie e Paesi limitrofi (Marocco, Tunisia, Algeria, Spagna e Portogallo). Purtroppo è doveroso aggiungere che sui nostri mercati sono frequentemente presenti agrumi di provenienza da Israele e persino dagli Stati Uniti, se poi si considera che l'Italia è un paese eccedentario nella produzione di agrumi, la circostanza di cui sopra è altamente significativa. Altro fattore negativo deriva dal fatto che la maggior parte delle ditte esportatrici sono di piccole e medie dimensioni, se non a conduzione individuale, in numero eccessivo rispetto alle quantità globali esportate con conseguente polverizzazione dell'offerta rispetto alla domanda e conseguenti alti costi di produzione. Le stesse considerazioni, valgono, ovviamente, anche per le esportazioni verso i Paesi extra - comunitari, in particolare per quelli dell'Est - Europa, dove, - a scopo propagandistico - sono stati spediti in Polonia -

consistenti quantitativi di limoni, a titolo gratuito, ritirati dal mercato da un'Associazione di Produttori di Catania e distribuiti, successivamente, in beneficenza dalla Caritas Internazionale.

III. = Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale.

Le fonti normative di tale misura di intervento sono sostanzialmente cinque, quattro di estrazione comunitaria ed una nazionale: i regg. C.E.E. n. 2601/69 del Consiglio del 18.12.1969 e numero 208/70 della Commissione del 4.2.1970 per quanto riguarda le arance; i regg. C.E.E. n. 1035/77 del Consiglio del 17.5.1977 e n. 1045/77 della Commissione del 18.5.1977, per quanto attiene ai limoni. La normativa di cui sopra è stata recepita e codificata nell'esecuzione applicativa del D.M. 7.1.1983 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è giustificato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare - come già dinanzi illustrato trattando degli aiuti incentivanti l'esportazione di tali prodotti - alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò devesi aggiungere che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari. Per

quanto si riferisce, infine, ai soli limoni, va precisato che la compensazione viene erogata su una aliquota pari all'85% della quantità di merce lavorata e, solo in caso di totale esportazione all'estero dei succhi ottenuti, il trasformatore ha diritto all'interezza del premio o ad una percentuale superiore all'85% corrispondente alla stessa percentuale di succo esportato.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica.

La fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati alla Agricoltura delle Regioni competenti per territorio e composta ciascuna di tre membri: un funzionario dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, un funzionario regionale ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza.

Ulteriori accertamenti - a fine lavorazione - vengono svolti dagli uffici regionali al fine di accertare la qualifica di produttore agricolo dei conferenti la materia prima; la regolarità amministrativa-contabile delle industrie trasformatrici, nonché l'esistenza dei presupposti igienico-sanitari degli impianti di trasformazione. Alle Associazioni dei produttori ed alle rispettive Unioni è demandato il compito del controllo sull'effettivo pagamento del prezzo minimo garantito dalla C.E.E.; ed, infine, la rispondenza congrua tra ore lavorative, mano d'opera impiegata e produzioni ottenute è affidata alle Associazioni Nazionali della categoria dell'industria.

Nel corso del 1984, essendo pressochè ultimata la definizione di quanto trasformato - relativamente alle arance - nel 1983, ad eccezione di soli q.li 1.030,30 tra arance della varietà moro e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

biondo per un importo pari a £. 14.388.330, l'Azienda ha provveduto alla liquidazione delle n. 117 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, le varietà e gli importi sottoindicati:

Varietà	Quantitativo (q.li)	Importo unitario (£/q.le)	TOTALE (£)
Biondo 1 ^a	338.668,275	13.007,70	4.405.295.320
Biondo 2 ^a	244.027,695	9.534,51	2.326.684.498
Biondo 3 ^a	73.618,990	6.182,01	455.113.332
Moro e Tarocco	4.308.480,780	18.344,88	79.038.562.891
Sanguinello	219.591,280	16.574,76	3.639.672.764
Sanguigno	1.459,690	13.021,11	19.006.784
TOTALE	5.185.846,71	---	89.884.335.589

Successivamente, con reg. C.E.E. n. 855/84 del Consiglio del 31.3.1984, relativo ad una variazione del valore dell'ECU nei confronti delle singole monete dei Stati Membri, si stabilì, tra l'altro, che 1 ECU, a far data dal 2 aprile 1984 era pari a £. 1.432,00 pari al 6,785% in più rispetto al precedente valore di £. 1.341,00 conseguentemente a ciò, l'A.I.M.A. provvide ad integrare le liquidazioni già effettuate con altrettanti saldi, per singola industria riuscendo, nel decorso anno finanziario a definire n. 94 industrie sulle complessive n. 117, per un importo pari a £. 5.515.101.165.

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 118 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di £. 33.834.757.330 cui vanno aggiunte £. 1.073.810.695 a titolo di saldo, riferito a n. 82 imprese trasformatrici a causa della svalutazione dell'ECU, così come sopra illustrato. Nel decorso anno, una sola ditta è riuscita

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad esportare un quantitativo di succo superiore all'85% del succo prodotto, venendo così a fruire di un ulteriore premio, per complessive £. 112.152.265. Quanto descritto è illustrato nel prospetto che segue:

Limoni trasf. (q.li)	Succo prodotto (q.li)	Comp. fin. (£/q.le)	Quant. limoni ammessi a ccmp. (q.li)	TOTALE (£)
2.787.490,99	725.644,93	14.509,62	2.331.884,56	33.834.757.330
			Adeg. valore ECU	1.073.810.695
			7.238,32	112.152.265
				<u>35.020.720.290</u>

IV. = Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con regolamenti C.E.E. n. 1152/78 del 30 maggio 1978 e numero 2194/81 del 27 luglio 1981, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciropate; i succhi di pomodoro, le pere Williams, le ciliege sciropate sia esse amarene che dolci e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano

con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai superiori a quelli dei Paesi terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1983/84 tali prezzi sono stati fissati dai Reg. C.E.E. nn. 1618/83, 1871/83, 1997/83 e dal Reg. n. 3249/83 della Commissione ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:
 - 1) per i concentrati di pomodoro £. 13.577,62 per 100 Kg. netti di pomodori, partenze piantagione;
 - 2) per i pomodori pelati:
 - £. 22.701,78 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
 - £. 17.115,18 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà

- tà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
- £. 14.150,23 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £. 17.115,18 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
 - £. 17.115,18 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
 - £. 14.150,23 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero, partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 13.577,62 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 12%;
 - 4) per le pesche sciroppate £. 47.806,65 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
 - 5) per le prugne secche ottenute da susine da innesto Lire 230.906,79 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
 - 6) per le pere Williams £. 46.312,77 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
 - 7) per le ciliege dolci ed amare £. 104.313,70 per 100 Kg. Netti di ciliege, partenza piantagione;
 - 8) per i fichi secchi £. 90.718,65 per 100 Kg. netti di fichi, franco Azienda.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuto dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei

prodotti trasformati presso Paesi terzi, sono intervenuti nella sti ma sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel Commercio internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. C.E.E. relativamente alla campagna 1983/84, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 63.027,00 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballaggio immediato di 1,5 Kg. o più;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 26.283,60 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg., imballaggio immediato compreso;
 - £. 18.867,87 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 9.239,49 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 18.867,87 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 9.239,49 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 230.678,82 per fiocchi di pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
 - £. 9.100,02 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
 - £. 14.000,04 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- £. 21.429,18 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
- £. 25.210,80 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
- £. 26.980,92 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 32.090,13 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato compreso;
- 5) per le prugne secche £. 89.712,90 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 23.601,60 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato compreso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 40.632,30 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le ciliege dolci non snocciolate £. 36.569,07 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 40.632,30 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le amarene non snocciolate £. 33.724,80 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 9) per i fichi secchi £. 31.593,96 per 100 Kg. netti di prodotto al netto dell'imballaggio.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;

- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con i DD.MM. 11.8.1983 e 16.11.1983 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corresponsione dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione; per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1984 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1983/84 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro, ciliege e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PEPE WILLIAMS

prodotto fresco impiegato	= q.li	542.235,97
quantità prodotta	= q.li	551.849,75
aiuto erogato	= £.	13.024.537.280

PRUGNE ISSICCATE

prodotto fresco impiegato	= q.li	58.751,97
quantità prodotta	= q.li	13.500,33
aiuto erogato	= £.	1.289.941.450

PESCHE SCIROPATE

prodotto fresco impiegato	= q.li	735.630,62
quantità prodotta	= q.li	988.413,95
aiuto erogato	= £.	31.718.332.130

CILIEGE

prodotto fresco impiegato	= q.li	9.481,27
---------------------------	--------	----------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

ciliege dolci denocciolate

q.li 5.498,43 per un ammontare di aiuti pari a £. 223.413.860

amarene denocciolate

q.li 6.215,46 per un ammontare di aiuti pari a £. 252.548.435

FICHI SECCHI

prodotto fresco impiegato	= q.li	11.055,74
quantità prodotta	= q.li	10.983,09
aiuto erogato	= £.	372.410.870
spese di magazzinaggio	= £.	195.896.435

Per quanto attiene alla lavorazione e produzione di derivati da pomodori trasformati nel corso del 1984 si rimanda al susseguente prospetto:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P O M O D O R I

Tipi di lavorazione	Quantità fresca lavorata (q.li)	Quantità ottenuta (q.li)	Aiuti CEE liquidati (f.)
Pelati "Roma", Pelati congelati e fiocchi di pomodoro	9.338.439,70	8.489.490,64	181.372.605.761
Pelati "S. Marzano"	5.080.064,29	4.618.240,26	137.444.979.697
Pelati non interi e congelati non interi	624.562,27	567.783,88	5.940.033.480
Succhi	3.380.411,01	2.144.930,84	46.981.953.995
Concentrato di pomodori	17.515.616,55	2.919.269,425	208.339.976.182
T O T A L I	35.939.093,82	18.739.715,045	580.079.549.115

Per quanto attiene, infine , alla produzione della campagna 1984/85 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - l'A.I.M.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessive : £ 67.970.824.090 a titolo di aiuto alla produzione di derivanti da pomodori a fronte di q.Li 6.523.150,63 di materia fresca trasformata; £. 36.509.354.270 per aiuti alla trasformazione di quintali 929.936,63 di pesche ed, ancora, £ 1.453.753.005 per aiuti alla trasformazione di q.li 64.581,967 di ciliege.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RITIRI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE
ALL'ALBO NAZIONALE DURANTE LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1983/84

Prospetto n. 1

PRODOTTO	N. Org.ni che hanno ritirato	QUANTITA' RITIRATE (Q.11)	COMPENSAZIONI				VALORE MEDIO
			CORRISPONDA	ARROT.			
				+	+		
PERE	19	1.307.461,41	19.793.892.540		13	15.139	
MELE	23	911.206,69	13.004.815.825	10		14.272	
PESCHE	33	1.876.858,22	71.820.008.960	1		38.266	
POMODORI	6	32.105,74	560.741.835	1		17.465	
CAVOLFIORI	3	100.637,51	1.400.162.565		7	13.913	
ALBICOCCHE	2	1.550,85	56.387.905	2		36.359	
MELANZANE	2	1.503,85	20.878.025			13.883	
ARANCE	35	4.615.090,67	145.940.211.290	616		31.622	
MANDARINI	35	1.689.652,43	58.304.377.120		1	34.507	
LIMONI	30	4.104.456,88	136.586.716.560		54	33.278	
TOTALE		14.640.524,25	447.488.192.625	+ 555		30.565	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME5 CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Prospetto n. 2

Prodotto	QUANTITA' RITIRATE (Q.LI)				
	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
PERE	251.196,14	1.390.401,64	798.949,33	612.232,20	1.307.461,41
MELE	1.470.307,96	1.394.864,44	268.446,91	4.432.972,77	911.206,69
PESCHE	1.074.389,12	408.793,68	2.025.140,33	1.449.099,87	1.876.858,22
POMODORI	1.678.570,44	692.840,42	340.344,76	33.267,91	32.105,74
CAVOLFIORI	49.357,90	36.627,65	23.320,99	168.907,11	100.637,51
UVA da TAV.	—	5.300,05	—	—	—
ARANCE	26.358,23	1.005.268,68	726.628,06	101.569,23	4.615.090,67
MANDARINI	782.152,59	530.246,38	820.318,20	81.998,69	1.689.652,43
LIMONI	—	217.549,37	702.532,81	1.603.857,14	4.104.456,88
ALBICOCCHIE	—	—	—	2.153,89	1.550,85
MELANZANE	—	—	—	289,84	1.503,85
TOTALE	5.332.332,38	5.681.892,31	5.705.681,39	8.486.348,65	14.640.524,25

APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1984 la gestione dell'I.V.A., per la attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio Prov.le I.V.A. per un importo di £ 149.907.074.000== di cui è stato chiesto il rimborso per £ 130.000.000.000.== ed un importo in detrazione nell'anno 1985 per la restante somma.

Anche per tale credito l'Ufficio Prov.le I.V.A. di Roma non effettuerà il rimborso con la procedura accelerata, come è possibile fare invece per tutti gli operatori economici privati e pubblici, in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime I.V.A. all'attività dell'ADMA, come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, già dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito un'accelerazione per quanto concerne la registrazione

fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'AIMA, di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, la quale, pur essendo oggi in grado di far fronte tempestivamente agli adempimenti previsti dalle disposizioni sull'IVA si trova a dover scontare le carenze organizzative di taluni Enti assuntori.

Restano tuttavia difficoltà interpretative sulla configurazione giuridica ed economica di taluni aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'IVA che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.